



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot. n.

---

m\_da-GDAP  
PU - 0323521 - 29/09/2015

Alle Organizzazioni Sindacali

---



e, p.c. Alla Direzione Generale del  
Personale e della Formazione

OGGETTO: Riposi giornalieri ex art.40, lett.c) d.l.151/2001.

Si trasmette, per opportuna informativa la ministeriale prot. n. GDAP-0318415 datata 24.9.2015 della Direzione Generale del Personale e della Formazione inerente alla materia di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



*Ministero della Giustizia*

*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

*D*

LETTERA CIRCOLARE

m\_dg - GDAP  
PÙ - 0318415 - 24/09/2015



Ai Sigg. Direttori Generali

Al Sig. Direttore dell'Istituto  
Superiore di Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali

Ai Sigg. Direttori degli Istituti  
penitenziari e degli Uffici di esecuzione penale esterna

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di  
Formazione ed Aggiornamento

Al Sig. Direttore del Centro  
Amministrativo "G. Altavista"

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

Loro Sedi

Oggetto: riposi giornalieri ex art. 40, lett. c) dlgs 15172001

§1. La disciplina in oggetto, determinando una prestazione dell'Amministrazione in assenza di prestazione lavorativa del dipendente, costituisce un trattamento privilegiato non passibile di estensioni analogiche.

Nondimeno, invece, è legittimo applicare la portata precettiva nella estensione



# Ministero della Giustizia

Direzione Generale del Personale e della Formazione

propria del testo della norma.

Questa Amministrazione ha dato istruzioni in materia con la circolare 12 dicembre 2001, GDAP 3568/6018.

A seguito di recente decisione del Consiglio di Stato devono porgersi le osservazioni e le istruzioni che seguono.

## OSSERVAZIONI

§2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, con la sentenza 10 settembre 2014, n. 4618/2014, è ritornato sul tema del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, previsti all'art. 40 del T.U. n. 151/2001, *"nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente"*, includendo in tale formulazione tutte le ipotesi di **inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente**.

In detta espressione, afferma il Collegio, vanno annoverate tanto le ipotesi della donna che svolga attività lavorativa autonoma, quanto quelle in cui essa non svolga alcuna attività lavorativa o comunque svolga un'attività non retribuita da terzi.

Altra cosa - prosegue il Consiglio di Stato - sarebbe stata, se il legislatore avesse adoperato la formula *"nel caso in cui la madre sia lavoratrice non dipendente"*. La tecnica di redazione dell'art. 40, infatti, con la sua meticolosa elencazione delle varie ipotesi nelle quali il beneficio è concesso al padre, lascerebbe intendere che la formulazione di ciascuna di esse sia volutamente tassativa.

Anche sotto il profilo della *ratio legis*, l'Alto Consesso ritiene tale orientamento più rispettoso del principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed all'educazione della prole, che affonda le sue radici nei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 29, 30 e 31<sup>1</sup>.

Questa Amministrazione ritiene di aderire al principio così fissato dal Consiglio di Stato, ed ad esso si uniformerà per il futuro.

---

<sup>1</sup> "Né può condividersi l'assunto secondo cui la considerazione dell'attività domestica, come vera e propria attività lavorativa prestata a favore del nucleo familiare, non esclude, ma al contrario, comprende, come è esperienza consolidata, anche le cure parentali, poiché esso oblitera l'innegabile circostanza, che costituisce il fondamento dell'istituto dei permessi giornalieri, della estrema difficoltà di cura della prole da parte anche della madre casalinga, specie laddove si ponga mente alle complesse esigenze di accudimento dei figli nel primo anno di vita." Sentenza citata.



Q

*Ministero della Giustizia*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

ISTRUZIONI

§3., Il capoverso "Tale diritto non compete nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa" di cui al paragrafo 3) ^Riposi giornalieri ("allattamento")^ della lettera circolare 12 dicembre 2001, GDAP 3568/6018, è sostituito, con decorrenza successiva alla diramazione della presente istruzione, dal seguente:  
**"Tale diritto compete, anche, nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa o comunque svolga un'attività non retribuita da terzi".**

Tanto per conoscenza e regola.

Roma, li 21 09 → L 2015

  
Il Direttore Generale  
Riccardo Turrini Vita